

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 08/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì otto del mese di giugno alle ore 18:55, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in modalità videoconferenza i componenti del Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| N. | Cognome e Nome | P | A | N. | Cognome e Nome | P | A |
|-----------|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| 1 | DONI SABRINA | X | | 10 | FANTIN RICCARDO | X | |
| 2 | VERGATI PIERLUIGI | X | | 11 | PARNIGOTTO MATTIA | X | |
| 3 | ROSSATO DOMENICO | X | | 12 | PEDRON MARCO VALERIO | X | |
| 4 | CAVINATO STEFANIA | X | | 13 | CAPODAGLIO LAURA | | X |
| 5 | TASINATO MICHELA | X | | 14 | MANNI STEFANO | X | |
| 6 | GATTO ERMOGENE | X | | 15 | PERIN DANIELE | X | |
| 7 | DALL'AGLIO FRANCESCA | X | | 16 | MINANTE DAMIANO | X | |
| 8 | PACCAGNELLA MARTINA | X | | 17 | FERRARA DAVIDE | X | |
| 9 | PIRRI IRENE | X | | | | | |

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 1

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale in data 22/04/2020 prot. n. 8970 "Definizione criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza e indirizzi applicabili alle sedute delle Commissioni Consiliari e Conferenze Capigruppo, ai sensi dell'art. 73 (semplificazioni in materia di organi collegiali) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18";

Ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della riunione del Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- con l'intervento ed opera del **Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Dalla Costa**, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il quale provvede all'appello dei presenti e alla redazione del presente verbale;
- il **Presidente del Consiglio Comunale** collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, dopo aver constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;
- il **Sindaco dott.ssa Sabrina Doni** collegato da remoto a mezzo videocamera e

dispositivo informatico;

- i Consiglieri **Rossato Domenico, Cavinato Stefania, Tasinato Michela, Gatto Ermogene, Dall'Aglio Francesca, Paccagnella Martina, Pirri Irene, Fantin Riccardo, Parnigotto Mattia, Pedron Marco Valerio, Manni Stefano, Perin Daniele, Minante Damiano, Ferrara Davide**, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- gli **Assessori Stefania Donegà, Emilio Sacco Panchia, Massimo Righetto, Chiara Buson e Andrea Veronese**, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta e si procede al suo regolare svolgimento;

Dato atto che la pubblicità della seduta verrà assicurata tramite la messa a disposizione in differita della registrazione della medesima nel sito web del Comune nonché della relativa trascrizione integrale.

Sono nominati scrutatori: **TASINATO MICHELA, PARNIGOTTO MATTIA, FERRARA DAVIDE.**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU ANNO 2020

Il Presidente illustra l'argomento.

Quindi invita i presenti a pronunciarsi in merito.

Nessun Consigliere chiede la parola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Vista la delibera di C.C. n. 15 approvata in data odierna, che approva il nuovo regolamento IMU, che recepisce la normativa disposta con l'art. 1 commi da 739 a 783 della L. 160/2019;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura minima dello 0,5 per cento;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, fatte salve le condizioni di esenzione previste dall'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento;

Rilevato che nel Documento Unico di programmazione (DUP 2020/2022) era indicata la volontà di mantenere costante nel triennio le leve fiscali di IMU e TASI;

Ricordato che l'ente in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, con deliberazione di C.C. n. 60 del 23/12/2019, aveva confermato per il 2020 le aliquote degli anni scorsi con riferimento all' IMU (C.C. n. 58 del 23/12/19) e alla TASI (C.C. n. 59 del 23/12/19);

Preso atto che la conferma delle aliquote non poteva tenere conto delle disposizioni della Legge di

Bilancio 2020, approvata in data 27/12/2019;

Ritenuto opportuno al fine di garantire gli equilibri correnti di bilancio e mantenere il livello dei servizi erogati ai cittadini, di approvare le nuove aliquote IMU 2020, nella somma risultante dalle “vecchie” aliquote IMU e TASI e più precisamente indicate nel prospetto allegato parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di confermare, al fine di agevolare la locazione a favore di soggetti svantaggiati, che, per gli immobili locati a canone concordato (ex art. 2, c. 3, L. 431/1998), a soggetti utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale, l'imposta, determinata applicando l'aliquota deliberata, è ridotta al 50 per cento, previa comunicazione all'Ufficio Tributi;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”.

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»*;

Acquisiti i pareri:

- tecnico del Capo Area Economico Finanziaria,
- contabile del Capo Area Economico Finanziaria,

resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti 11 favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura) e 5 contrari (Lega Salvini-Liga Veneta), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento.

2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:
 - aliquota dello **0,57%** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - detrazione di **euro 200** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - aliquota dello **0,97%** per gli altri immobili, immobili di categoria D, e aree fabbricabili;
 - aliquota dello **0,10%** per fabbricati rurali strumentali;
 - aliquota del **0,10%** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce");
 - aliquota dello **0,87%** per i terreni agricoli fatte salve le condizioni di esenzioni previste dalla legge;
 - aliquota dello **0,485%** per gli immobili locati a canone concordato a soggetti utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale, previa comunicazione all'Ufficio Tributi.

3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

4. di abrogare conseguentemente le deliberazioni di C.C., adottate in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020, relative alle aliquote IMU (C.C. n. 58 del 23/12/19) e TASI (C.C. n. 59 del 23/12/19), per i motivi citati in premessa;

Quindi, con voti 11 favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura) e 5 contrari (Lega Salvini-Liga Veneta), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, al fine di informare tempestivamente i contribuenti sulle aliquote 2020.

* * *

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto digitale, opportunamente trascritti, depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

* * *

La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

PIERLUIGI VERGATI

Firma apposta digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIUSEPPINA DALLA COSTA

Firma apposta digitalmente
